

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 981

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FASSONE, MACONI, AYALA, BRUTTI
Massimo, CALVI e MARITATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2001

—————

Modifiche al codice civile e delega al Governo in materia di
disciplina del danno alla persona

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La valutazione e la quantificazione del danno alla persona, con particolare riferimento alle componenti del danno biologico e del danno morale, presentano, nella realtà italiana, aspetti problematici sempre più preoccupanti, data l'assenza di criteri certi ed uniformi sull'intero territorio nazionale.

La questione è avvertita in primo luogo a livello di opinione pubblica, per palesi ragioni di certezza giuridica e di perequazione risarcitoria.

Il mercato assicurativo, d'altra parte, collega alla incertezza dei criteri di quantificazione del danno l'impossibilità di pervenire alla appostazione di riserve congrue con gravi conseguenze per l'equilibrio tecnico del ramo responsabilità civile auto.

L'opera innovatrice della giurisprudenza ha via via ampliato la tradizionale nozione codicistica di danno risarcibile, attribuendo ai valori della vita e dell'integrità personale quel peculiare riconoscimento che pone senz'altro l'Italia tra i paesi europei più evoluti sul fronte della tutela dei diritti fondamentali.

All'opera creatrice degli anni ottanta, caratterizzati dall'affermazione di nuove figure di danno risarcibile, ha poi fatto seguito una fase di elaborazione dei criteri e delle metodologie liquidatori da parte degli stessi organi giudicanti. In particolare, numerose sedi giudiziarie, alla ricerca di una qualche forma di autoregolamentazione, sono anche recentemente pervenute alla predisposizione di tabelle per la quantificazione del danno alla integrità psicofisica.

Il sistema tabellare, basato sul valore del punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità accertata in sede medica, di per sé apprezzabile se inserito in un con-

testo di maggiore omogeneità sul territorio nazionale, presenta allo stato limiti preoccupanti.

Ciascun organo giudiziario tende infatti ad adottare la propria tabella, costruita sulla base dei precedenti giurisprudenziali dello stesso organo ed ispirata a diverse scelte di fondo, con la conseguenza che danni della medesima entità vengono risarciti in modo anche molto differenziato sul territorio.

La stessa tabella inoltre può subire, anche a breve distanza dalla sua elaborazione, aggiustamenti, spesso consistenti, non solo dei valori del punto di invalidità ma anche dei criteri evolutivi che regolano i diversi passaggi della scala tabellare.

Nè può dimenticarsi che la vicenda giurisprudenziale si ripercuote necessariamente sulla prassi liquidativa extragiudiziale.

La situazione sopra descritta induce a ritenere che è giunto il momento di un intervento del legislatore in materia, ai fini di pervenire a quella uniformità risarcitoria di base divenuta ormai irrinunciabile, anche in quanto idonea ad assumere una valenza deflattiva del contenzioso giudiziario.

Il disegno di legge intende disciplinare il danno alla persona, limitatamente alle voci del cosiddetto «danno biologico» e del «danno morale», in termini generali, qualunque sia, cioè, il fatto ingiusto che ha causato il danno.

Va infatti evitato il rischio di circoscrivere la regolamentazione ad ambiti settoriali, quale quello dell'infortunistica da circolazione di autoveicoli, in modo da evitare vistose disparità di trattamento rispetto ai danni aventi origine diversa e purtuttavia ricompresi nel campo generale della responsabilità aquiliana.

Ad esempio, l'esperienza spagnola della *Ley de ordenación y supervisión des los seguros privados*: legge n. 30 dell'8 novembre 1995, che regola il risarcimento dei danni alla persona limitatamente al settore della circolazione stradale, conferma in vero la bontà di una scelta non settoriale. La detta legge spagnola ha infatti suscitato in dottrina critiche di incostituzionalità, e gli stessi giudici di merito hanno investito il giudice costituzionale di quel paese di numerose questioni di ritenuta non aderenza della legge ai principi costituzionali.

La regolamentazione di una disciplina generale inserita nel codice civile non esclude, invero, ma anzi intrinsecamente ammette la possibilità di eventuali discipline speciali di settore derogatorie. Al fine di evitare la possibile vanificazione dell'esigenza di certezza giuridica e perequazione risarcitoria che fonda, come detto, l'intervento legislativo in esame, non sfugge come siffatta eventualità dovrà tuttavia essere circoscritta ad ipotesi veramente eccezionali, in quanto tali assolutamente insuscettibili di essere ricondotte all'ipotesi generale disciplinata nella presente sede (si pensi, ad esempio, alla invero diversa fattispecie della valutazione indennitaria del danno biologico di cui all'articolo 55, comma 1, lettera s), disciplinata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

Sotto il profilo delle varie voci di danno risarcibile, il disegno di legge, nel disciplinare espressamente la figura del danno biologico, mantiene la distinzione tra tale danno, il danno morale ed il danno patrimoniale, in linea con i dati dell'esperienza giurisprudenziale ed alla stregua dei principi del sistema giuridico interno, oltreché in armonia con le indicazioni comunitarie.

Con riferimento specifico a queste ultime è dato infatti individuare diverse fonti (si veda in proposito l'articolo 12 della Risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa 75/7 del 15 marzo 1975, l'articolo 9 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, nonché l'articolo 4 della

proposta di direttiva del Consiglio sulla responsabilità del prestatore di servizi (COM) 90/482 DEF che indirizzano verso l'affermazione della autonomia concettuale e risarcitoria del danno alla salute, sempre risarcibile indipendentemente dalla incidenza della menomazione sul reddito e sul patrimonio del danneggiato; del danno morale, la cui risarcibilità può incontrare limitazioni nei singoli sistemi normativi nazionali; del danno patrimoniale o reddituale, risarcibile nei limiti della prova fornita dal danneggiato circa l'esistenza e l'entità.

Si è pertanto ritenuto, in tale ottica, di attribuire al danno biologico, quale voce di danno prioritaria ed autonomamente risarcibile, rilevanza normativa specifica attraverso l'introduzione, nel *corpus* del codice civile, di una norma *ad hoc*, in tal modo recependo le indicazioni che, da tempo, provengono dal diritto vivente.

È stata conservata, come già accennato, la distinzione tra danno biologico e danno morale, ontologicamente differenziati, attraverso il mantenimento dell'articolo 2059 del codice civile, sia pure modificato, al fine di eliminare l'anacronistica limitazione della sua risarcibilità alla sussistenza di un reato.

Non si è ritenuto, infine, di intervenire rispetto alla figura del danno patrimoniale. I pregiudizi economici derivati alla persona a seguito del fatto illecito, nella duplice componente del danno emergente e del lucro cessante, sono infatti già adeguatamente disciplinati dalle norme positive vigenti sulla base dell'ordinario criterio dell'onere probatorio.

Coerentemente con gli assunti sopra esposti, il disegno di legge prevede una prima parte (articoli 1 e 2) a carattere generale, che introduce modifiche al codice civile, e una seconda parte che introduce i criteri di valutazione del danno biologico (articolo 3) nonché (articolo 4) la delega al Governo per la emanazione di uno o più decreti legislativi che diano attuazione al disposto del-

l'articolo 3, comma 1, in tema di determinazione di valori monetari uniformi.

L'articolo 1 prevede l'inserimento, nel titolo IX del Libro quarto del codice civile, degli articoli 2056-*bis* (*Danno biologico*) e 2056-*ter* (*Danno biologico dei prossimi congiunti del danneggiato*).

L'articolo 2056-*bis* definisce il danno biologico come la lesione all'integrità psico-fisica della persona. Come tale essa deve ovviamente presentare caratteri obiettivi suscettibili di accertamento medico-legale.

Una definizione normativa chiara ed esauriente del danno *de quo* risponde all'esigenza di precisarne la portata e l'ambito di applicazione.

Le diverse figure di danno elaborate nel corso del tempo dalla giurisprudenza per garantire un risarcimento anche in assenza di un pregiudizio suscettibile di apprezzamento patrimoniale (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno alla capacità sessuale) sono pertanto da ritenersi ricondotte ad unità nell'ambito del danno biologico, e non più suscettibili di autonoma valutazione.

Il secondo comma dell'articolo 2056 stabilisce che il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato, al fine, anche in questo caso, di evitare ipotesi di duplicazioni risarcitorie (danno alla capacità lavorativa generica). La risarcibilità attiene dunque, nel caso, alla (obiettiva) lesione dell'integrità psicofisica della persona in sè e per sè considerata.

Qualora l'evento lesivo abbia determinato riflessi negativi sulla capacità di guadagno del danneggiato, il risarcimento delle conseguenze economiche negative trova la sua sede appropriata nell'ambito della disciplina del danno patrimoniale.

L'ultimo comma dell'articolo 2056-*bis* stabilisce che, in caso di morte del danneggiato, il danno biologico dallo stesso subito è risarcibile limitatamente al periodo di tempo intercorrente tra l'evento dannoso e la morte.

In ordine al danno biologico da morte, come tale trasmissibile agli eredi della vittima *iure successionis*, è dato constatare nella giurisprudenza di merito l'alternanza tra decisioni secondo cui la valutazione del danno medesimo viene effettuata con riferimento al solo periodo di sopravvivenza della vittima, cioè allo spazio temporale intercorrente tra l'evento dannoso ed il decesso, e altre decisioni ove il danno biologico è riconosciuto e quantificato come se l'evento «morte» non si fosse verificato.

La norma fornisce pertanto una significativa indicazione all'operatore. In primo luogo esclude implicitamente la configurabilità di un danno biologico qualora il decesso sia istantaneo ovvero segua immediatamente l'evento lesivo: in tale ipotesi, come ha avuto modo di precisare la Corte costituzionale, il *vulnus* concerne il bene della vita, giuridicamente diverso dal bene salute. Qualora invece la morte abbia luogo dopo un lasso temporale suscettibile di apprezzamento, il risarcimento del danno biologico maturato dal *de cuius* durante il periodo di sopravvivenza, alla cui durata deve essere rapportato, spetta agli eredi.

L'articolo 2056-*ter* individua la categoria dei soggetti danneggiati legittimati *iure proprio* al risarcimento in caso di morte del danneggiato, restringendo l'ambito ai parenti più stretti, quali il coniuge ed i parenti entro il secondo grado (genitori, fratelli e sorelle, ascendenti e discendenti). Non si richiede altresì per costoro il requisito della convivenza con il danneggiato, che non sembra poter essere nel caso considerato un idoneo ed infettibile indice di sussistenza e rilevanza del danno biologico dai medesimi sofferto. Non si comprenderebbe infatti la ragione di una disciplina normativa che, ad esempio nell'ipotesi di morte del figlio, venisse a riconoscere la risarcibilità del danno biologico in conseguenza di tale evento sofferto dal genitore affidatario ma non anche di quello del pari eventualmente subito dall'altro genitore separato non affidatario; o ancora, in caso

di morte del genitore, ammettesse la risarcibilità del danno biologico sofferto da un figlio ancora convivente e negasse viceversa la risarcibilità di analogo danno subito dal figlio non più convivente perché sposatosi ovvero in dipendenza di contingenti esigenze di studio o di lavoro.

La realtà e l'esperienza concreta dei rapporti interpersonali familiari e di coniugio denotano, invero, che i componenti della vissuta o attuale famiglia nucleare (il coniuge e i parenti entro il secondo grado), nella normalità dei casi, oltre a turbamenti, sofferenze psichiche o patimenti d'animo (danno morale: vedi oltre), possono venire a subire delle vere e proprie lesioni psicofisiche in conseguenza della morte dello stretto congiunto o del coniuge danneggiato, anche qualora la convivenza con il medesimo sia venuta per qualsivoglia motivo a cessare.

Altra e diversa questione è viceversa quella concernente la determinazione dell'*an* e del *quantum* del risarcimento da riconoscersi all'istante nel caso concreto, e cioè se la pretesa, astrattamente ammissibile, al risarcimento del danno biologico lamentato da parte del coniuge o dello stretto congiunto in conseguenza della morte del danneggiato nel caso concreto possa essere riconosciuta, ed in quale misura, ovvero debba essere disattesa.

Il terzo comma dello stesso articolo 2056-ter equipara espressamente, codificando una tendenza peraltro ormai consolidata in giurisprudenza, il convivente *more uxorio* al coniuge, purché venga fornita la prova della esistenza di un vincolo di comunione spirituale e materiale con il danneggiato nonché della stabilità della convivenza, il cui apprezzamento si è preferito affidare al giudice e non regolamentare, nemmeno a livello di presunzione, per legge, essendo in tema la riflessione ancora «aperta», e non sembrando opportuna l'adozione, nell'ambito di un intervento pur sempre settoriale, di soluzioni richiedenti viceversa un più ampio raccordo sistematico.

L'articolo 2 prevede che l'attuale testo dell'articolo 2059 del codice civile venga sostituito dagli articoli 2059 (*Danno morale*) e 2059- bis (*Danno morale dei prossimi congiunti del danneggiato*).

Il nuovo testo dell'articolo 2059 del codice civile, contiene una definizione di danno morale, ritenuta superflua se si considera che in dottrina ed in giurisprudenza sussiste accordo sostanziale in ordine al concetto di *pretium doloris*.

Scelta fondamentale è stata quella di svincolare la risarcibilità del danno morale dall'esistenza del reato, costituente un limite avvertito come eccessivamente rigido.

L'inadeguatezza del disposto del vigente articolo 2059 del codice civile è del resto confermata dagli sforzi interpretativi della giurisprudenza in ordine al significato da attribuire, ai fini del riconoscimento del danno morale, alle norme di cui all'articolo 185 del codice penale, avuto riguardo alla locuzione «ogni fatto che integra gli estremi di un reato».

La giurisprudenza della Suprema corte, in un primo tempo orientata a ritenere che il risarcimento del danno morale dovesse essere subordinato alla concreta esistenza di un reato ha, in un secondo tempo, ritenuto, con notevole sforzo ermeneutico, che la sussistenza del danno morale e la sua risarcibilità non richiedono che il fatto integri in concreto un reato punibile, essendo sufficiente che il fatto medesimo sia astrattamente previsto come reato, e sia di conseguenza idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale.

Il testo del disegno di legge opta viceversa per una soluzione volta a consentire un efficace apprezzamento del singolo caso concreto, da effettuare da parte del giudice riportando il risarcimento della voce di danno in questione alla gravità della lesione e alla verifica della effettiva incidenza della medesima sul danneggiato.

L'inciso «in mancanza di specifici criteri previsti dalla legge» consente di svincolare

la regolamentazione del risarcimento del danno morale dalla regola generale allorché, per specifici settori, quale quello della infortunistica da circolazione stradale, la legge detti particolari criteri.

In sostanza, la disposizione dell'articolo 2059 si applica in via generale, nei limiti della gravità dell'offesa, in tutte le ipotesi di danni morali subiti dal danneggiato in conseguenza del fatto illecito altrui, qualunque sia il bene giuridico leso (si pensi in via esemplificativa ai casi di lesione dei beni dell'onore, del decoro, della reputazione). L'eccezione ivi considerata («in mancanza di specifici criteri previsti dalla legge») trova viceversa applicazione rispetto alle ipotesi di danno morale derivante al danneggiato da una lesione che abbia menomato la sua integrità fisica o psichica (danno biologico), attesa la specifica disciplina oggetto di delega legislativa al Governo.

L'articolo 2059-bis (*Danno morale dei prossimi congiunti del danneggiato*) stabilisce, al primo comma, la risarcibilità del danno morale subito dai prossimi congiunti in caso di morte del danneggiato, recependo un indirizzo ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale, in caso di morte del danneggiato, sono i prossimi congiunti conviventi coloro che direttamente ne soffrono.

Al secondo comma, l'articolo 2059-bis stabilisce la risarcibilità del danno morale subito dai prossimi congiunti anche nel caso in cui il fatto dannoso abbia cagionato all'integrità psicofisica del danneggiato menomazioni pari o superiore al 50 per cento di invalidità. In tale ipotesi, in linea con il più recente indirizzo della Suprema corte di cassazione, la sfera dei legittimati ad agire per il risarcimento del danno morale si estende dal soggetto colpito dalla lesione, che può ovviamente agire per il ristoro dei patimenti direttamente subiti, sino ai prossimi congiunti.

La risarcibilità del danno morale sofferto dai congiunti in caso di gravi lesioni invali-

danti subite dal danneggiato è stata invero negata dalla Corte di cassazione, sulla base del ritenuto difetto del nesso causale, assumendo che costoro, pur soffrendo per i patimenti del proprio familiare, non sono colpiti in modo diretto ed immediato dalla condotta lesiva del terzo. Più recentemente, la Suprema corte, rimeditando la questione, è peraltro giunta a riconoscere la risarcibilità del danno *de quo* utilizzando la figura del cosiddetto «danno riflesso», ossia la lesione di un diritto conseguenza del fatto illecito altrui di cui siano portatori soggetti diversi dall'originario danneggiato ma in significativo rapporto con lui (nella specie, stretto rapporto di parentela e convivenza).

Nel disegno di legge in oggetto, sia in caso di morte sia di lesione dell'integrità psicofisica del danneggiato pari o superiore al 50 per cento di invalidità, la risarcibilità del danno morale è riconosciuta in favore dei prossimi congiunti del danneggiato a prescindere dal requisito della convivenza, in relazione al quale vale sostanzialmente quanto sopra esposto con riferimento al danno biologico.

Analogamente a quanto previsto per il risarcimento del danno biologico (articolo 2056-ter), al coniuge è equiparato il convivente di fatto, che dia la prova dell'esistenza di un vincolo di comunione spirituale e materiale con il danneggiato nonché della stabilità della convivenza, il cui apprezzamento è ovviamente, anche nel caso, affidato al giudice.

Il disegno di legge regola quindi gli aspetti valutativi del danno biologico e del danno morale rimettendo al Governo, attraverso lo strumento della delega, la concreta predisposizione di un sistema di tabellazione nazionale sulla base di precisi criteri direttivi contenuti nello stesso disegno di legge.

In particolare l'articolo 3 (*Valutazione del danno biologico*) fissa al comma 1 il principio della tabellazione legislativa del danno biologico, stabilendo che il relativo risarcimento deve essere determinato sulla base

dei valori monetari uniformi, ossia unici e comuni a tutto il territorio del paese, stabiliti dalla Tabella indicativa nazionale (TIN), i cui criteri di formulazione sono indicati nel successivo articolo 4.

A tale stregua, la valutazione del danno biologico è in vero sottratta alla valutazione equitativa del giudice, e viene rimessa ad una parametrizzazione normativa, idonea a realizzare l'avvertita esigenza di uniformità, sul territorio nazionale, della determinazione in concreto dell'ammontare di siffatto tipo di danno.

La rigidità della previsione è peraltro temperata, nei successivi commi del medesimo articolo, al fine di perseguire concretamente l'esigenza, oggetto di rilievo da parte della stessa Corte costituzionale, di temperamento tra l'uniformità di base del ristoro pecuniario accordato per tale tipo di danno e la necessità di margini di flessibilità che consentano l'adeguamento del dato normativo al caso concreto, in ragione delle peculiari circostanze, soggettive ed oggettive, del medesimo.

Qualora la lesione dell'integrità psicofisica sia superiore a settanta punti di percentuale invalidante, la determinazione dell'ammontare del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico è lasciata alla valutazione equitativa del giudice, che non potrà peraltro nel caso liquidare meno di quanto previsto dalla TIN per la lesione massima (70 per cento). Il pieno ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno da parte del giudice trova nel caso ragione nella particolare gravità delle lesioni invalidanti, rispetto alle quali, stante la complessità dei fattori coinvolti, gli importi normativamente (pre)determinati possono risultare inadeguati a garantire un adeguato e congruo risarcimento.

Se la lesione è inferiore al 70 per cento di percentuale invalidante, è attribuito al giudice il potere di adeguare l'applicazione delle tabelle alle concrete circostanze del caso, là dove questo presenti caratteri di eccezionalità. Al fine di coniugare le esigenze

di flessibilità con quelle dell'uniformità della liquidazione sopra segnalate, la valutazione equitativa trova precisi limiti, oltre che nella detta eccezionalità del caso, da motivare adeguatamente da parte del giudice, anche nell'estensione del margine entro cui questi può discostarsi, in aumento o in diminuzione, dalle risultanze della TIN, fissato in una fascia non superiore al quinto dell'ammontare del danno determinato alla stregua delle medesime.

L'articolo 4 delega al Governo la emanazione, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali, di uno o più decreti legislativi che, in attuazione del disposto dell'articolo 3, comma 1, contengano il sistema di tabellazione nazionale dei valori per la liquidazione del danno biologico.

Lo stesso articolo 4 prevede in proposito determinati criteri direttivi rilevanti ai fini della concreta predisposizione della Tabella indicativa nazionale.

Ai fini della suddetta quantificazione [articolo 4, comma 1, lettera a) n.2] si è optato per il metodo tabellare basato sul sistema cosiddetto «a punto variabile», che tiene conto del fattore età nonché della percentuale di invalidità accertata in sede medica.

Il metodo in questione è largamente utilizzato in giurisprudenza, giacché numerosi giudici di merito hanno con esso sostituito il criterio del triplo della pensione sociale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, in precedenza adottato ma più volte oggetto di censura da parte della Suprema corte, in quanto si riferisce alla valutazione di un danno di natura reddituale (lucro cessante) e come tale pertanto non estensibile ad un danno avente natura squisitamente reddituale, qual è appunto il danno biologico.

Si è detto che le due variabili che influenzano la scala tabellare dei valori del punto

sono da identificare nella percentuale di invalidità permanente riportata dal soggetto danneggiato e nell'età del danneggiato al momento dell'evento.

In particolare, il valore del punto è in funzione crescente della percentuale di invalidità, ossia aumenta con l'aumentare dei postumi permanenti accertati [articolo 4, comma 1, lettera a), n. 2]. È ivi indicato che l'incidenza della menomazione nella vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi non solo in termini assoluti ma anche relativi.

Il suddetto criterio di specificazione della crescita del valore del punto, non solo in termini assoluti ma anche relativi, trova fondamento in un accreditato indirizzo medico-scientifico secondo il quale, al crescere della percentuale di invalidità, i postumi che ciascun punto percentuale aggiuntivo riflette sono di peso crescente poiché vanno ad incidere su di un quadro clinico maggiormente compromesso. In via esemplificativa, ciò significa che un ulteriore punto percentuale di invalidità che insista su di una condizione di invalidità pari, in ipotesi, al 55 per cento produce un peggioramento delle condizioni del soggetto leso maggiore rispetto ad un analogo incremento su di una condizione di invalidità meno compromessa, quale quella pari al 15 per cento. Tale criterio vale per tutta la scala tabellare, per cui il peggioramento delle condizioni prodotto da un ulteriore punto percentuale, ad esempio il passaggio dal 16 per cento al 17 per cento, sarà maggiore rispetto al peggioramento prodotto dal punto percentuale precedente, cioè nel passaggio dal 15 per cento al 16 per cento, e così di seguito.

Da un punto di vista grafico, ciò significa che la curva degli incrementi relativi dovrà essere crescente. La curva degli incrementi relativi di una tabella di liquidazione che non prevedesse al crescere della percentuale di invalidità una crescita del valore liquidato

anche in termini relativi, infatti, avrebbe un aumento decrescente.

Dare al valore del punto un incremento che non sia crescente anche in termini relativi significa ritenere che l'incremento del peggioramento arrecato da un ulteriore punto percentuale su una condizione di invalidità del 55 per cento sia inferiore a quello arrecato da un ulteriore punto percentuale su una condizione di invalidità del 15 per cento. Ciò non sarebbe in linea con l'indirizzo scientifico sopra enunciato.

Il valore del punto è inoltre funzione decrescente dell'età del soggetto, cioè decresce con l'avanzare dell'età del danneggiato [articolo 4, comma 1, lettera a), n. 3], sulla base delle tavole di mortalità pubblicate dall'ISTAT, con applicazione di un tasso annuo di rendimento pari all'interesse legale. In siffatta determinazione si tiene conto del dato di comune esperienza concernente la maggiore longevità della donna.

La *ratio* di tale rapporto di proporzionalità tra età e valore del punto è da ricercare, anche in questo caso, in considerazioni di ordine scientifico: l'incidenza della menomazione sulle funzioni vitali e sociali del danneggiato è tanto più grave quanto più giovane è la sua età, considerato il maggior periodo di tempo per il quale il danneggiato medesimo deve sopportare l'onere della menomazione della propria integrità psicofisica.

Per le menomazioni subite dai soggetti di età superiore ai settanta anni, il valore monetario di base è indicato nel valore del punto che verrebbe riconosciuto ad un soggetto settantenne. Per i soggetti ultrasettantenni l'abbattimento del valore del punto in ragione dell'avanzare dell'età non opera, cioè, necessariamente, ma tale valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Nel caso di persona di età avanzata, la scienza medica ritiene di particolare utilità una maggiore personalizzazione del danno, giacché in tali soggetti il normale decadimento dello stato di salute, che si realizza in modo assai differenziato da soggetto a

soggetto, nonché la più elevata probabilità che si siano verificati eventi incidenti in modo significativo sull'integrità psicofisica, non consentono di enucleare parametri di normalità ma implicano al contrario la necessità di un puntuale adeguamento alla fattispecie concreta.

La necessità di una valutazione casistica risulta rafforzata dalla considerazione che, oltre i settanta anni, i valori delle tavole di mortalità attribuirebbero liquidazioni sensibilmente decrescenti all'aumentare dell'età.

All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), numeri 5 e 6, è fissato il principio per cui le invalidità percentualmente di minore e di maggiore gravità necessitano di una specifica attenzione.

In particolare, per le menomazioni cosiddette «micropermanenti» [articolo 4, comma 1, lettera *a*) n. 5], identificate nelle invalidità comprese nell'intervallo 1-10 per cento, si dovrà prevedere una scala differenziata dei valori di punto che tenga conto, secondo le indicazioni della scienza medica, della diversa minore incidenza di tali menomazioni sulla vita futura del soggetto, nonché delle potenzialità di riassorbimento delle stesse.

Del pari, per le menomazioni cosiddette «macropermanenti» [articolo 4, comma 1, lettera *a*), n. 6], identificate con le invalidità permanenti superiore al 70 per cento, il valore monetario di base è dato, per le età fino a settanta anni, dal valore del punto che verrebbe riconosciuto al soggetto per una invalidità pari al 70 per cento. Ne consegue che le menomazioni di maggiore gravità, per la pluralità di peculiarità oggettive e soggettive che possono presentare, non trovano una espressa regolamentazione tabellare ma, richiedendo un più puntuale adeguamento al caso di specie, restano rimesse alla valutazione equitativa del giudice.

Coerentemente con tale assunto si prevede [articolo 4, comma 1, lettera *a*), n. 4], che la tabella fissi i valori monetari del punto per invalidità dall'1 per cento al 70 per cento.

Il giudice ha tuttavia come base di riferimento e di partenza, nell'adeguamento al caso concreto, il valore del punto che verrebbe riconosciuto al soggetto leso a seconda della sua età, a fronte di una lesione pari al 70 per cento.

Alla lettera *b*) dell'articolo 4 viene delegata al Governo l'emanazione della disciplina relativa all'aggiornamento dei valori monetari indicati nella tabellazione nazionale, nonché di un sistema di monitoraggio delle sentenze pronunciate dalle sedi giudiziarie in ordine ai valori stessi.

All'articolo 4, comma 1, lettera *b*), n. 1, si prevedono, in particolare, meccanismi di monitoraggio in ordine all'andamento delle liquidazioni effettuate dai giudici a titolo di danno biologico e di danno morale, da affidare al Ministero della giustizia.

La previsione è in linea con l'idea di fondo di assumere i dati giurisprudenziali nazionali a fondamento della «base uniforme» della tabellazione.

L'osservazione costante delle liquidazioni effettuate dagli organi giudicanti sarà utile strumento per verificare, nel corso del tempo, l'osservanza delle indicazioni tabellari nonché la misura dello scostamento rispetto ai valori tabellari, ed è volto ad ottenere dei dati obiettivi idonei ad essere presi in considerazione - seppure in termini non automatici e matematici - unitamente a quello della media del tasso di inflazione registrato nei tre anni precedenti all'ultimo aggiornamento indicato all'articolo 4, comma 1, lettera *b*) , n. 2, ai fini dell'aggiornamento periodico dei valori monetari della tabella secondo i meccanismi (con cadenza massima triennale) ivi previsti.

In tema di quantificazione del danno morale conseguente alla lesione della integrità psicofisica va rilevato che, allo stato, sussistono diversi indirizzi giurisprudenziali. Si passa dalla adozione del criterio equitativo puro a criteri intermedi che coniugano l'equità del caso concreto con forme di percentualizzazione del danno morale al danno bio-

logico fino a criteri che rapportano automaticamente il danno ad un *quantum* dell'importo riconosciuto a titolo di danno alla salute.

Tutte le tabelle attualmente in uso presso i tribunali relative alla liquidazione del danno biologico indicano al giudice in quale percentuale (solitamente da un terzo alla metà) dell'importo liquidato a titolo di danno biologico va risarcito il danno morale subito dal danneggiato.

Recentemente la Suprema corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione dei rapporti fra la liquidazione del danno morale e quella del danno biologico affermando che l'orientamento, spesso accolto dai giudici di merito, di fissare il primo in una frazione del secondo non è di per sè illegittimo purché il giudice abbia tenuto conto delle peculiarità del caso concreto ed apportato, di conseguenza, gli eventuali correttivi in aumento o in diminuzione.

La Corte di cassazione ha altresì rilevato che il criterio in questione è ispirato alle stesse esigenze che giustificano la liquidazione del danno alla salute sulla base del sistema del valore del punto di invalidità, tendenti ad evitare che la valutazione equitativa del danno da parte del giudice assuma di volta in volta connotazioni diverse ed imprevedibili fino al punto da poter apparire arbitrarie.

La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 4 disciplina gli aspetti valutativi del danno morale conseguente ad una menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto danneggiato, nonché del danno morale subito dai prossimi congiunti ai sensi dell'articolo 2059-*bis*. Il disegno di legge riproduce specularmente quello adottato per la valutazione del danno biologico.

Il criterio direttivo al Governo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), n. 1, prevede che, ai fini del risarcimento del danno morale del soggetto danneggiato conseguente

ad una menomazione della sua integrità psicofisica, dovranno essere individuati quattro livelli di gravità dell'offesa (lieve, medio, grave, molto grave). Ai diversi livelli di gravità dovranno corrispondere altrettante percentuali differenziate, oscillanti fra un minimo ed un massimo, da calcolare in relazione all'importo liquidato a titolo di danno biologico. La percentuale massima corrispondente al livello di più elevata gravità dell'offesa non potrà comunque essere superiore alla metà del suddetto importo.

Il livello di gravità dell'offesa che meglio si adatta alle caratteristiche della fattispecie concreta dovrà pertanto essere determinato tenuto conto delle effettive sofferenze patite dal danneggiato in relazione a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del caso. Successivamente, ai fini della monetizzazione del danno, andrà operata la percentualizzazione sulla base dell'importo già liquidato a titolo di danno biologico, a seconda del livello di gravità nel quale è stato sussunto il caso di specie.

All'articolo 4, comma 1, lettera *c*), n. 2, si prevede, per il risarcimento del danno morale subito dai prossimi congiunti in caso di morte o di grave menomazione del familiare, l'individuazione da parte del Governo di diversi importi liquidabili, oscillanti tra un minimo ed un massimo, in relazione al rapporto di coniugio o al grado di parentela.

La sopra esposta percentualizzazione del danno morale è peraltro limitata, come già sopra indicato, alla mera ipotesi del danno morale subito in conseguenza di una lesione che abbia menomato l'integrità psicofisica (danno biologico) del danneggiato, mentre per le altre ipotesi di danno morale (ad esempio conseguente alla lesione dell'onore, del decoro e della reputazione) la relativa liquidazione va informata alla regola generale posta dall'articolo 3 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Disciplina in tema di danno biologico)

1. Dopo l'articolo 2056 del codice civile, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 2056-bis. - *(Danno biologico)*. - Il danno biologico è la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale.

Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

In caso di morte del danneggiato, il danno biologico è risarcibile avuto riguardo al tempo trascorso dall'evento dannoso.

Art. 2056-ter. - *(Danno biologico dei prossimi congiunti del danneggiato)*. - In caso di morte del danneggiato, è risarcibile il danno biologico subito dai prossimi congiunti.

Ai fini del primo comma, per prossimi congiunti del danneggiato si intendono il coniuge e i parenti entro il secondo grado.

Al coniuge è equiparato il convivente di fatto, unito da stabile comunione morale e materiale con il danneggiato, che ne dia la relativa prova».

Art. 2.

(Disciplina in tema di danno morale)

1. L'articolo 2059 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2059. - *(Danno morale)*. - In mancanza di specifici criteri previsti dalla legge, il danno morale è liquidato dal giudice tenuto conto della gravità della lesione e di

ogni altro elemento idoneo a provarne l'effettiva incidenza sul danneggiato».

2. Dopo l'articolo 2059 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2059-bis. - (*Danno morale dei prossimi congiunti del danneggiato*). - In caso di morte del danneggiato, è risarcibile il danno morale subito dai prossimi congiunti.

Il danno morale sofferto dai prossimi congiunti del danneggiato è altresì risarcibile quando la lesione dell'integrità psicofisica da quest'ultimo subita in conseguenza dell'evento dannoso sia pari o superiore al 50 per cento di invalidità.

Nella determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno di cui al primo e secondo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 2059.

Ai fini del primo e secondo comma, per prossimi congiunti del danneggiato si intendono il coniuge e i parenti entro il secondo grado.

Al coniuge è equiparato il convivente di fatto, unito da stabile comunione morale e materiale con il danneggiato, che ne dia la relativa prova».

Art. 3.

(Valutazione del danno biologico)

1. Il risarcimento del danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari uniformi fissati nella Tabella indicativa nazionale (TIN) di cui all'articolo 4.

2. Se la lesione dell'integrità psicofisica subita dal danneggiato è superiore a settanta punti di percentuale invalidante, il risarcimento del danno biologico è determinato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso in misura comunque non inferiore ai valori indicati nella Tabella di cui al comma 1 per la lesione massima.

3. Se la lesione dell'integrità psicofisica subita dal danneggiato è inferiore a settanta

punti di percentuale invalidante, l'ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere dal giudice aumentato o diminuito, in misura non superiore al quinto, con equo apprezzamento delle eccezionali circostanze del caso.

Art. 4.

(Criteri per la determinazione della Tabella indicativa nazionale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti:

a) disposizioni di attuazione dell'articolo 3, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) la TIN si basa sul sistema cosiddetto «a punto variabile» in funzione dell'età e del grado di invalidità;

2) il valore del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità. L'incidenza della menomazione sulla vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi, non solo in termini assoluti ma anche relativi;

3) il valore del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, anche tenendo conto della maggiore longevità della donna. Per le menomazioni subite dai soggetti di età superiore ai settanta anni, che richiedono una maggiore personalizzazione del danno, il valore monetario di base è dato dal valore del punto che verrebbe riconosciuto ad un soggetto settantenne;

4) la tabellazione fissa i valori monetari del punto per invalidità dall'1 per cento al 70 per cento;

5) per le menomazioni cosiddette micropermanenti, identificate nelle invalidità comprese tra l'1 per cento e il 10 per cento, i rispettivi valori monetari debbono essere più contenuti di quelli relativi alle invalidità superiori, in ragione della diversa incidenza di tali menomazioni sulla vita del soggetto nonché delle relative potenzialità di riassorbimento;

6) per le menomazioni cosiddette macropermanenti, identificate con le invalidità superiori al 70 per cento, il valore monetario di base è dato per le età fino a settanta anni dal valore del punto che verrebbe riconosciuto al soggetto a fronte di una invalidità pari al 70 per cento;

7) il danno alla salute da invalidità temporanea inferiore al 100 per cento è liquidato in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno;

b) la disciplina di meccanismi di aggiornamento dei valori monetari indicativi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) affidamento al Ministero della giustizia del compito di monitorare, su base nazionale e con cadenza annuale, gli ammontari giudizialmente determinati a titolo di risarcimento del danno biologico e del danno morale;

2) previsione di meccanismi di aggiornamento periodico dei valori monetari sulla base della media del tasso di inflazione registrato nei tre anni precedenti all'ultimo aggiornamento, nonché tenendo conto dell'andamento delle liquidazioni giudiziarie risultanti dal monitoraggio di cui al numero 1 della presente lettera; l'aggiornamento periodico dei valori monetari deve avvenire con cadenza massima triennale;

3) pubblicazione, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle finanze, dell'aggiornamento dei valori monetari di cui al numero 2 della presente lettera;

c) disposizioni di attuazione dell'articolo 2059 del codice civile, così come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) per il risarcimento del danno morale da danno biologico devono essere individuati quattro livelli di gravità dell'offesa (lieve, medio, grave, molto grave) cui devono corrispondere altrettante e diverse percentuali oscillanti da un minimo ad un massimo da calcolare sugli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno biologico. La percentuale massima corrispondente al livello di maggiore gravità dell'offesa non può essere superiore al 50 per cento dei suddetti importi;

2) per il risarcimento del danno morale dei prossimi congiunti vanno individuati più livelli di importi liquidabili, oscillanti tra un minimo ed un massimo, in funzione del rapporto di coniugio o del grado di parentela.

